



# TRIBUNALE DI CATANIA

## SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura Messina, ha emesso la seguente

### SENTENZA

nella procedura iscritta al n. 189/2023 Proc. Un. avente ad oggetto “*piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI)*” ad istanza di:

**GIUSEPPE DELL'ERBA** ( DLLGPP53C27C351W) nato a Catania (CT) il 27/03/1953 e residente a Tremestieri Etneo (CT) in Via Pietra dell’Ova n. 416;

^^^^

viste le disposizioni di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell’Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall’Organismo di Composizione della Crisi costituito presso l’ordine dei Dottori Commercialisti di Catania nella persona del gestore dott. Carmelo Accolla, allegata al ricorso, che contiene un’illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;

rilevato che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che sono stati esaminati dall’OCC, tra gli altri, i seguenti documenti:

- elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni del debitore;
- elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia;
- carichi pendenti Agenzia delle Entrate di Catania;
- estratti di ruolo ADER;
- casellario giudiziario e certificato carichi pendenti;
- ispezione archivio centrale informatizzato;
- interrogazione centrale allarme interbancaria;

- visura camera di commercio;
- ispezioni ipotecarie presso la conservatoria registri immobiliari;
- visura PRA;
- documentazione contrattuale;
- atti delle procedure esecutive pendenti;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 82.785,76 così suddivisa:

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo
Cessione del quinto Chirografaria	38.412,00
Fin. Credito al consumo	23.358,56
Carta di credito - tutte	5.831,30
Tributi	5.235,86
Crediti in Prededuzione	3.791,32
Apertura di credito in c/c	3.004,34
Tributi Enti locali	2.771,80
Sanzioni Civili	380,58

rilevato che il nucleo familiare è composto dal ricorrente e dal coniuge e che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad € 1.626,00, considerato il canone locativo mensile pari ad € 500,00;

rilevato, quanto ai presupposti di ammissibilità e alle cause di sovraindebitamento, si osserva che nella relazione redatta dall'OCC le stesse sono ricondotte alla necessità del ricorrente di fornire aiuto economico alla figlia, separata dal marito e madre di tre bambini (*“l'evento imprevisto della separazione definitiva [redacted] dal marito, rimasto a lungo disoccupato e quindi non in grado di provvedere al mantenimento dei figli, ha determinato ulteriori debiti a carico del sig. Dell'Erba, il quale, non per sua colpa, si è visto costretto a sopperire alle necessità economiche della figlia e dei tre nipoti, inglobando nella sua un'altra famiglia, per un totale di sei persone da sfamare. Il tutto usufruendo soltanto della sua pensione”*). A ciò si aggiunga che sia il ricorrente che il coniuge sono affetti da alcune patologie (*“Nel 2021 ha dovuto affrontare altre spese mediche risolutive per la sistemazione del ginocchio offeso da artrosi mediante applicazione di un impianto di protesi monocompartimentale presso l'Ospedale "Campus Bio-Medico" di Roma. In quell'occasione della permanenza sono state sostenute spese di vitto ed alloggio presso una pensione sulla Laurentina per oltre un mese”*) che comportano esborsi mensili non indifferenti per spese mediche;

rilevato, quanto al patrimonio immobiliare, che l'istante non è titolare di alcun bene immobile;

rilevato che, quanto ai beni mobili registrati, che il ricorrente è titolare di un solo bene mobile registrato (immatricolato nel 2009) il cui valore è stato stimato dall'OCC in € 2.000,00;



rilevato, quanto alle spese in prededuzione in favore dell'OCC, che verranno accantonate le prime rate per come previste nella proposta ma che al pagamento dell'OCC potrà procedersi solo in conformità a quanto disposto dall'art. 71 comma 4 del CCI secondo cui *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, **procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento**”*, restando ferma la possibilità dell'OCC di richiedere al Giudice la liquidazione di un acconto sul totale in corso di esecuzione;

rilevato che ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa;  
ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;

**P. Q. M.**

### **OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di GIUSEPPE DELL'ERBA ( DLLGPP53C27C351W) nato a Catania (CT) il 27/03/1953 e residente a Tremestieri Etneo (CT) in Via Pietra dell'Ova n. 416;

dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC;

dispone che la presente sentenza sia trascritta, a cura dell'OCC, sui beni del ricorrente;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;

### **DICHIARA**

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).

Catania, 29/7/2023

Il Giudice  
Laura Messina